



16335-18

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da

Adet Toni Novik	- Presidente -	Sent. n. sez. 436/2017-
Angela Tardio	- Relatore -	CC - 20/04/2017
Francesco Maria Silvio Bonito		R.G.N. 21642/2016
Palma Talerico		
Alessandro Centonze		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Casano Salvatore, nato a Gela il 23/06/1972

avverso l'ordinanza del 18/02/2016 del Tribunale di sorveglianza di Sassari

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Angela Tardio;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Enrico Delehay, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del grado e di una somma alla cassa delle ammende.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 18 febbraio 2016, depositata in pari data, il Tribunale di sorveglianza di Sassari rigettava il reclamo proposto, ai sensi dell'art. 35-ter Ord. pen. da Casano Salvatore, in atto detenuto presso la Casa di reclusione di Oristano, in espiatione della pena di cui al provvedimento di cumulo del 9 settembre 2008 della Procura generale della Repubblica presso la Corte di

appello di Caltanissetta, avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Nuoro, che aveva accolto parzialmente il reclamo, avanzato dallo stesso per violazione dell'art. 3 CEDU con riferimento ai periodi di restrizione negli istituti di Milano San Vittore, Caltanissetta, Trapani, Caltagirone, Agrigento, Ragusa, Velletri, Augusta, Spoleto, Milano Opera, Novara, L'Aquila e Nuovo, riconoscendogli una riduzione della pena pari a cinquantuno giorni e un risarcimento forfettario di settantadue euro.

Il Tribunale rilevava, a ragione della decisione, che;

- non poteva essere oggetto di valutazione il periodo detentivo presso l'istituto di Trapani, che, cessato nel 1992, era antecedente al titolo in esecuzione per il quale la pena decorreva dal 31 ottobre 1993;

- non era ravvisabile la dedotta detenzione inumana con riguardo ai periodi detentivi presso gli istituti di Novara, Caltagirone, Nuoro, Opera e Spoleto, avuto riguardo ai documenti ufficiali, acquisiti al fascicolo, dagli stessi inviati;

- non erano valutabili il periodo detentivo di tre giorni presso il carcere di Milano San Vittore, in quanto inferiore al limite minimo di quindici giorni previsto dall'art. 35-ter Ord. pen., né quello (dal 15 gennaio 1994 al 19 maggio 1995) presso il carcere di Agrigento, che, secondo la segnalazione pervenuta da parte della Direzione della Casa circondariale, era dismesso da circa venti anni, e non rientrava «nei doveri, né nelle possibilità materiali [...] l'accertamento e la verifica di quanto richiesto». Neppure il reclamante aveva allegato elementi fattuali in ordine alla sua detenzione nella indicata struttura;

- non era condivisibile la deduzione difensiva circa la insufficienza delle informazioni relative ai periodi di detenzione presso il carcere di Augusta, mentre quelli risultanti dalla lista movimenti erano stati interamente valutati nel provvedimento reclamato;

- non era accoglibile il reclamo con riguardo ai periodi detentivi presso il carcere di Caltanissetta, indicati nella istanza originaria e non valutati nel provvedimento reclamato, perché antecedenti alcuni al periodo di decorrenza della pena e non riferiti al titolo in esecuzione, inferiori altri ai quindici giorni, e insussistente per i residui la violazione dell'art. 3 CEDU.

2. Avverso detta ordinanza ricorreva per cassazione, con atto personale, l'interessato Casano deducendo violazione di legge, con riferimento agli artt. 35-ter, 69, comma 6, lett. b) Ord. pen. e 3 CEDU, per il mancato riconoscimento del trattamento inumano e degradante subito nei vari istituti in cui era stato detenuto.

Secondo il ricorrente, che richiamava le informazioni trasmesse a mezzo suoi manoscritti al Tribunale di sorveglianza puntualizzando i periodi detentivi e

fornendo alcuni elementi utili, il Tribunale, che aveva omesso di darne conto, era incorso in errori materiali e nel merito.

Egli, che nella istanza aveva sicuramente fatto riferimento al carcere di Torino non considerato, aveva sottolineato che **il presofferto del 1991 e 1992 presso il Carcere di Trapani e presso il carcere di Caltanissetta faceva parte del provvedimento di cumulo del 9 settembre 2008**, senza che il suo passaggio in altre carceri potesse escludere la valutazione del pregiudizio già subito e da lui spiegato, illustrando la situazione carceraria, con rogatoria in data 11 febbraio 2016.

Anche con riguardo ai periodi detentivi presso il carcere di Novara, in regime differenziato ex art. 41-*bis* Ord. pen., e presso quello di Caltagirone, in regime detentivo comune, il Tribunale, peraltro confondendo i periodi, non aveva considerato le condizioni carcerarie, pur segnalate, senza dar conto delle informative, da lui stesso richieste e presumibilmente pervenute allo stesso Tribunale.

Il Tribunale neppure aveva fatto menzione del maggior numero dei detenuti presenti nelle celle nel tempo rispetto a quelli considerati nel provvedimento del Magistrato di sorveglianza e delle condizioni delle stesse con riferimento all'istituto di Nuoro; né aveva reso conto, con riguardo agli istituti di Opera e Spoleto, dei criteri seguiti per il calcolo della metratura delle celle rispetto ai loro occupanti, peraltro diversa da quella riferita nel primo provvedimento; aveva escluso i tre giorni di detenzione presso il carcere di Milano San Vittore, neppure richiesti, incorrendo in ulteriore errore; non aveva considerato che, relativamente al periodo passato presso il carcere di Agrigento San Vito aveva fornito coerenti informazioni relative alla estensione delle celle e al numero degli occupanti; non aveva correttamente apprezzato lo stato delle celle del carcere di Caltanissetta non dissimile da quello delle celle dell'istituto di Ragusa per il quale la sua istanza era stata accolta.

3. Con requisitoria scritta, depositata il 25 ottobre 2016 il Sostituto Procuratore generale chiedeva dichiararsi la inammissibilità del ricorso.

4. Con note con motivi aggiunti, recanti la data del 16 marzo 2017, pervenute il 30 marzo 2017, il ricorrente, insistendo nell'accoglimento del ricorso, esplicava ulteriormente le ragioni, riferite a ciascuno degli istituti oggetto della richiesta, che ne giustificavano l'accoglimento, anche richiamando i suoi interventi presso l'Amministrazione penitenziaria per far pervenire note informative al Tribunale decidente e la documentazione da lui stesso depositata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

2. Si rileva in diritto che l'art. 35-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 (c.d. Ord. pen.), inserito dall'art. 1, comma 1, d.l. 26 giugno 2014, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 117, ha introdotto nell'ordinamento specifici «rimedi risarcitori», conseguenti alla violazione dell'art. 3 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, nei confronti di soggetti detenuti e internati che abbiano subito il pregiudizio di cui all'art. 69, comma 6, lett. b) Ord. pen., come sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. i) d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, consentendo loro di ottenere una riduzione della pena ancora da espiare, ovvero una somma di denaro commisurata alla protrazione della esecuzione carceraria della pena detentiva nelle condizioni non conformi con le prescrizioni convenzionali.

2.1. Questa Corte, che, con pertinenti principi di diritto, ha fissato i parametri interpretativi della innovata disciplina normativa, dandone una coerente lettura in linea con la legislazione e la giurisprudenza sovranazionale, ha affermato, con diversi arresti (tra le altre, Sez. 1, n. 876 del 16/07/2015, dep. 2016, Ruffolo, Rv. 265586; Sez. 1, n. 38801 del 19/07/2016, Comisso, Rv. 268118; Sez. 1, n. 9658 del 19/10/2016, dep. 2017, De Michele, Rv. 269308), che, in materia di rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'art. 3 CEDU nei confronti di soggetti detenuti o internati, **l'attualità del pregiudizio non è condizione di accoglibilità della domanda di contenuto riparatorio rivolta, perdurando la detenzione, al magistrato di sorveglianza, avuto riguardo alla natura atipica, con carattere prevalentemente indennitario, della ridetta istanza-reclamo, che suppone come condizione sufficiente il solo stato di detenzione, senza che il richiamo contenuto nell'art. 35-ter Ord. pen. al pregiudizio di cui all'art. 69, comma 6, lett. b) Ord. pen., ai fini della riduzione della pena, vada riferito al presupposto della necessaria attualità del pregiudizio medesimo.**

Né tale condiviso principio contrasta con quello della irretroattività della legge penale, in quanto la nuova disciplina non ha creato un diritto soggettivo in precedenza inesistente, dovendo farsi, al contrario, diretto riferimento alla CEDU, il cui art. 3 sancisce il diritto del detenuto a espiare la pena detentiva senza trattamenti inumani e degradanti, fonte resa esecutiva in Italia con la legge di ratifica **4 agosto 1955, n. 848**, che ha esteso e rafforzato la previsione peraltro già contenuta nell'art. 27 Cost. e consentito di riconoscere quale illecito civile la

sua violazione (tra le altre, Sez. 1, n. 43722 del 11/06/2015, Salierno, n.m.; Sez. 1, n. 46966 del 16/07/2015, Koleci, Rv. 265973; Sez. 1, n. 876 del 16/07/2015, citata; Sez. 1, n. 13125 del 17/11/2016, dep. 2017, Zindato, n.m.)

Tali argomenti, peraltro, sono coerenti con quelli affermati dalle Sezioni Unite civili (Sez. U, n. 28507 del 23/12/2005, Rv. 586701), che, con riferimento alla equa riparazione per la irragionevole durata del processo ai sensi dell'art. 2 legge n. 89 del 2001, hanno affermato che la fonte attributiva del relativo diritto non va ravvisata nella sola normativa nazionale, poiché il fatto costitutivo del diritto da questa riconosciuto coincide con la violazione della norma contenuta nell'art. 6 CEDU, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge n. 848 del 1955, e, pertanto, di immediata rilevanza nell'ordinamento interno, e hanno fatto discendere da tale premessa la conseguenza che il diritto all'equa riparazione del pregiudizio per irragionevole durata del processo, verificatosi prima della entrata in vigore della citata legge n. 89 del 2001, deve essere riconosciuto dal giudice nazionale anche in favore degli eredi della parte del giudizio instaurato in un momento antecedente e di durata eccessiva, tranne che la domanda risarcitoria non sia stata già proposta alla Corte di Strasburgo e dichiarata ricevibile (Sez. 1, n. 13125 del 17/11/2016, citata).

2.4. A tali rilievi in diritto consegue che deve ritenersi valutabile da parte della magistratura di sorveglianza una domanda tesa a ottenere il ristoro, ai sensi dell'art. 35-ter Ord. pen., di lamentati pregiudizi pregressi rispetto alla data del 26 giugno 2014 e relativi a tutto il periodo di carcerazione, sempre che il soggetto all'atto della proposizione della stessa domanda si trovi in condizione di detenzione, dovendo, quindi rapportarsi l'attualità allo *status* di detenuto in espiazione pena, e la domanda abbia a oggetto la prospettata violazione -da parte dell'Amministrazione penitenziaria- delle regole di comportamento derivanti dal generale divieto di sottoporre il soggetto detenuto a trattamenti inumani o degradanti.

2.5. **Sussiste, pertanto, nella specie un primo profilo di illegittimità dell'ordinanza con riguardo alla esclusa valutabilità, in costanza di detenzione, dei periodi detentivi pregressi al titolo in esecuzione.**

Né l'art. 35-ter Ord. pen. richiede, come sostenuto nell'ordinanza, che la detenzione non sia precedente a quella della decorrenza della pena stabilita nel provvedimento di cumulo in espiazione.

La deroga di cui al terzo comma, neppure richiamata, attiene peraltro alla ipotesi in cui il pregiudizio sia stato subito in stato di custodia cautelare in carcere non computabile nella determinazione della pena da espianare, la cui ricorrenza, opposta dal ricorrente che ha allegato il provvedimento di cumulo, non risulta verificata.

3. Un ulteriore profilo di illegittimità dell'ordinanza, denunciato dal ricorrente, attiene al mancato apprezzamento nell'ordinanza impugnata delle informazioni e dei chiarimenti offerti con dichiarazioni rese a mezzo rogatoria al magistrato di sorveglianza ovvero a mezzo manoscritti esplicativi, richiamati nel ricorso e ulteriormente enunciati nelle note con motivi aggiunti.

3.1. Si osserva che questa Corte ha più volte affermato che l'omessa valutazione di ragioni difensive da parte del giudice cui sono rivolte, «siano esse espresse in un motivo di impugnazione, in una memoria scritta o nell'ambito di un intervento orale», non può essere fatta valere in sede di gravame come causa di nullità del provvedimento impugnato, in quanto non espressamente comminata dalla legge, ma può influire sulla congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione della decisione che definisce la fase o il grado nel cui ambito le stesse ragioni siano state espresse (tra le altre, Sez. 6, n. 18453 del 28/02/2012, Cataldo, Rv. 252713; Sez. 6, n. 269 del 05/11/2013, dep. 2014, Cattafi, Rv. 258456; Sez. 5, n. 4031 del 23/11/2015, dep. 2016, Graziano, Rv. 267561).

3.2. Non emerge dalla motivazione dell'ordinanza che il Tribunale, che pur ha dato atto della rogatoria pervenuta in data 11 febbraio 2016, si sia fatto carico di correlarsi con i suoi contenuti e di dare congruente risposta alle prospettazioni pertinenti ai periodi detentivi, alle condizioni carcerarie e al numero dei detenuti, dedotte come nella stessa enunciate, risultando al contrario ripetuti riferimenti nell'ordinanza alla sola istanza originaria che, se delimita il *petitum* e la *causa petendi*, non preclude la illustrazione da parte dell'istante delle ragioni alla stessa collegate.

Né si è esplicitato nell'ordinanza, in riferimento alla richiesta relativa al periodo detentivo presso la struttura penitenziaria di Agrigento San Vito, in quali termini la stessa sia stata formulata per essere stata giudicata inidonea a consentire i necessari accertamenti, poiché, per giurisprudenza pacifica (tra le altre, Sez. 1, n.47480 del 16/07/2015, Manfra, Rv. 265468; Sez. 1, n. 876 del 16/07/2015, dep. 2016, Ruffolo, Rv. 265855), in tema di reclamo ai sensi degli artt. 35-ter Ord. pen., la natura essenzialmente compensativa, più che risarcitoria in senso stretto, dell'azione finalizzata a ottenere una riparazione effettiva delle violazioni dell'art. 3 CEDU esclude che la domanda debba essere corredata dalla indicazione precisa e completa degli elementi che si pongono a fondamento della stessa, essendo sufficiente l'indicazione dei periodi di detenzione, degli istituti di pena e delle specifiche condizioni detentive, in relazione ai quali l'interessato deduce un trattamento penitenziario subito in violazione dell'art. 3 CEDU.

4. L'ordinanza impugnata merita censura anche sotto altro profilo.

Il rigetto del reclamo è stato giustificato dalla insussistenza dei presupposti fattuali del lamentato trattamento inumano e degradante alla stregua delle informazioni trasmesse dagli istituti presso i quali il ricorrente è stato o è ristretto, annotandosi gli esiti delle verifiche, contestate nel ricorso sia nella rispondenza al vero dei dati metrici valorizzati, sia nei criteri di calcolo seguiti quanto agli spazi individualmente disponibili e a quelli occupati e al diverso numero dei codetenuiti nel tempo.

La genericità dei riferimenti dell'ordinanza, astratta ^{NELLA} dalla stessa indicazione dei criteri di valutazione adottati circa le condizioni detentive patite dal ricorrente, non rende suscettibile di concreta verifica la valutazione svolta, che, secondo ribaditi principi deve procedere, effettuando il computo dello spazio minimo individuale, fruibile per ciascun occupante una cella collettiva, mediante detrazione dalla superficie della camera detentiva dell'area destinata ai servizi igienici e dello spazio occupato dagli arredi fissi e dal letto, e apprezzando, inoltre, qualora dovesse risultare la disponibilità di un'area di estensione inferiore all'indicato spazio, le altre condizioni in cui si è svolta la detenzione ed eventuali parametri compensativi, come la permanenza all'esterno della cella e la sua protrazione oraria (tra le altre, Sez. 1, n. 52819 del 09/09/2016, Sciuto Rv. 268231; Sez. 1, n. 13124 del 17/11/2016, dep. 2017, Morello, Rv. 269514; Sez. 2, n. 11980 del 10/03/2017, Mocanu, Rv. 269407).

5. L'ordinanza deve essere, pertanto, annullata.

Tale annullamento va disposto con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Sassari, che procederà a nuovo esame, in piena libertà di giudizio, ma con motivazione completa e coerente con i principi di diritto richiamati e i rilievi formulati.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Sassari.

Così deciso il 20/04/2017

Il Consigliere estensore

Angela Tardio

Angela Tardio

Il Presidente

Adele Toni Novik

Adele Toni Novik



Stefania Faiella